

-5-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 105

approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di servizio;

delibera le modifiche statutarie, nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

delibera l'ammissione dei partecipanti;

nomina il direttore, su proposta del presidente, determinando la durata dell'incarico;

su proposta del direttore, individua i dipartimenti della Fondazione e nomina i relativi direttori;

costituisce gli organi scientifici dei dipartimenti e un organo per la valutazione dei risultati;

delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

nomina, se ritenuto necessario, un comitato esecutivo cui delega in tutto o in parte i propri poteri, con esclusione del potere di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di servizio;

attende agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto.

Il regolamento della Fondazione disciplina, tra l'altro:

a) criteri e requisiti per l'ammissione alle varie categorie di partecipanti di cui all'art. 6, eventualmente stabilendo altre e diverse categorie di partecipazione;

b) modalità di funzionamento del collegio dei partecipanti, con attribuzione alle diverse categorie di voto ponderato;

c) l'individuazione dei compiti e delle attribuzioni del direttore;

d) i criteri per la nomina dei direttori dei dipartimenti, dei relativi organi scientifici e dell'organo di valutazione dei risultati.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono adottate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le decisioni del comitato esecutivo sono sottoposte a ratifica del consiglio.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzione di segretario, senza diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione può nominare un presidente onorario della Fondazione, anche al di fuori dei partecipanti, scegliendolo tra personalità eminenti della cultura scientifica.

Art. 11.

Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta dei membri designati dai fondatori di diritto, ovvero su richiesta di almeno metà dei suoi membri. Per la convocazione non sono previsti obblighi di forma, ma essa deve essere fatta con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed in seconda con la presenza di un terzo. Esso delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di modifiche statutarie, il consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri in carica.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Presidente

Il presidente della Fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominato, del comitato esecutivo. Egli convoca e presiede ambedue gli organi.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

b) può agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, nominando difensori;

c) esercita tutti i poteri che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

d) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente ovvero da uno dei vice presidenti, indicato dal presidente stesso all'atto della nomina.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, dei quali uno nominato dal consiglio di amministrazione, uno dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal consiglio di amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Il compenso dei revisori è determinato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei dottori commercialisti in vigore.

I membri del collegio dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

Scioglimento della fondazione e devoluzione dei beni

Nel caso in cui gli scopi della Fondazione non possano più essere raggiunti, il consiglio di amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente o fondazione che persegua gli stessi scopi.

La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

3-5-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 105

Art. 15.

Disposizione transitoria

Il consiglio di amministrazione dell'ente pubblico trasformato resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente statuto e l'elezione del primo consiglio di amministrazione della Fondazione provvede a tutti gli adempimenti necessari al trasferimento del patrimonio dell'ente pubblico alla Fondazione, alla individuazione di nuove dotazioni patrimoniali, alla elaborazione di criteri per l'ammissione delle varie categorie di partecipanti, all'ammissione dei partecipanti e alla prima convocazione del collegio.

In sede di prima applicazione del presente statuto, il nuovo consiglio di amministrazione sarà costituito all'avvenuta nomina dei componenti di diritto.

I revisori dei conti dell'ente trasformato restano in carica fino alla nomina dei nuovi revisori.

Art. 16.

Vigilanza

Il Ministero della pubblica istruzione vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

00A4693

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Autori CITET - Cinema teatro televisione», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA.

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 5 maggio 1987, la società cooperativa «Autori CITET - Cinema teatro televisione» a r.l., con sede in Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Alberto Tavani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6992, del 22 dicembre 1999, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Autori CITET - Cinema teatro televisione» a r.l., con sede in Roma, via Pisanelli n. 4, costituita con rogito dott. Arnaldo Vigna Taglianti coad. notaio Salvatore Albano in data 4 giugno 1976, rep. 480146, reg. soc. 3072/76 tribunale di Roma, BUSC n. 23420, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000.

p. Il dirigente: PICCIOLLO

00A4707

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Estragon», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 20 gennaio 1987, la società cooperativa «Estragon», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Del Gaizo Adriana ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 7151 del 30 dicembre 1999, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1981, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Estragon» a r.l., con sede in Roma, via del Vignola n. 75, costituita con rogito notaio Luigi Napoleone in data 10 giugno 1980, rep. 85704, reg. soc. 3426/80 tribunale di Roma, BUSC 25933, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina liquidatore.

Stralcio del REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1. Applicazione

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi degli art. 10 e 15 dello Statuto, stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione medesima. Ulteriori modifiche ed integrazioni saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle norme statutarie.

Art. 2 Criteri per l'ammissione alla Fondazione

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della fondazione, le categorie di partecipanti sono così individuate:

- Fondatori di diritto;
- Promotori istituzionali di diritto;
- Fondatori;
- Promotori istituzionali;
- Sostenitori;
- Volontari.

Art. 3 Domanda di partecipazione

Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendono aderire alla Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta, senza obblighi di forma, che deve tra l'altro contenere:

- l'indicazione delle generalità del soggetto richiedente se persona fisica; se persona giuridica, la domanda deve contenere i dati identificativi dell'Ente ed essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- la descrizione tipo di contribuzione alla Fondazione; se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, è necessario indicare il valore dei medesimi, secondo una relazione peritale di stima volontaria;
- l'indicazione dell'eventuale impegno pluriennale nella Fondazione.

Qualora sia reputato opportuno per l'attività della Fondazione, i rapporti tra la Fondazione medesima ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione.

Art. 4 Fondatori di diritto

Sono fondatori di diritto riconosciuti tali ai sensi dell'art 4 del decreto 20 luglio 1999 n. 258, i Ministeri della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e per i Beni e le Attività Culturali.

Sono altresì fondatori di diritto gli enti pubblici territoriali che, all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione, abbiano aderito alla Fondazione.

Il rapporto fra Fondazione ed Enti è regolato da convenzioni nelle quali saranno determinati reciproci impegni di collaborazione istituzionale, culturale ed economica.

Art. 5

Promotori istituzionali di diritto

Sono promotori istituzionali di diritto le Università che, all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione, abbiano aderito alla Fondazione.

Il rapporto tra Fondazione e Università è regolato da convenzioni nelle quali si dovranno determinare reciproci impegni e, in particolare, le modalità con le quali ciascuna Università fornirà le proprie competenze alle attività della Fondazione.

Art. 6

Esplicitazione e delega poteri Presidente

1) decidere circa le attività strumentali, accessorie e connesse, di cui all'art 3 dello Statuto, ad eccezione delle attività di cui all'art 3, lettera k, come di seguito indicate e con le seguenti modalità e limitazioni:

- 1.1) accettare eredità, legati e donazioni;
- 1.2) stipulare di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, fra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine, nonché l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- 1.3) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
- 1.4) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte dell'attività;
- 1.5) aderire o concorrere all'istituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi analoghi a quelli definiti dallo statuto;
- 1.6) costituire o assumere interessenze o partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine o connesso a quello della Fondazione, secondo le finalità statutarie;
- 1.7) d'intesa con il Direttore Generale, promuovere, organizzare, partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
- 1.8) realizzare gli atti necessari ai fini della promozione e del finanziamento di premi per la ricerca scientifica e tecnologica di alta qualità, borse di studio, premi di ricerca e corsi residenziali;
- 1.9) decidere lo svolgimento di *stages* e soggiorni presso istituti di ricerca in Italia e all'estero e programmi per *visiting professor* in istituti italiani;
- 1.10) decidere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati al Museo e darvi esecuzione, stipulando le convenzioni e gli atti opportuni;
- 1.11) decidere le attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a *gadgets* e simili e darvi esecuzione, stipulando le convenzioni e gli atti opportuni;

2) rappresentare la Fondazione nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, e così in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amministrazioni statali, regionali, comunali, provinciali, Aziende sanitarie, Enti autonomi, partecipare a gare d'appalto e a trattative private, stipulare contratti con soggetti pubblici e privati, presentare istanze, ricorsi e reclami anche contro la Pubblica Amministrazione, fare dichiarazioni, redigere tutti i documenti relativi, nonché provvedere ai necessari adempimenti, nessuno escluso;

3) stipulare con fornitori contratti di appalto, subappalto, fornitura di opere e servizi comunque necessari per o connessi con le finalità della Fondazione;

- 4) rappresentare la Fondazione nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, dei Vigili del Fuoco, delle Aziende Sanitarie, dell'Ispettorato del lavoro, al fine di chiedere il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni edilizie, o, comunque, di richiedere ogni autorizzazione o porre in essere ogni dichiarazione, od atto previsto dalla vigente legislazione, necessari al compimento di opere edili per gli immobili della Fondazione, o da questa utilizzati, nonché il compimento di opere ed interventi edili, anche interni; sottoscrivere convenzioni con le predette amministrazioni, per l'urbanizzazione e l'edificazione, stipulando ogni opportuna pattuizione e condizione;
- 5) stipulare per conto della Fondazione contratti di assicurazione, con facoltà di concordare e transigere, in caso di sinistro, la liquidazione di danni ed indennità;
- 6) elaborare ed effettuare campagne promozionali della Fondazione, stipulando i relativi contratti;
- 7) agire per ottenere la registrazione di marchi e brevetti in nome e per conto della Fondazione o di terzi, che ne concedano l'uso alla Fondazione, presentando le relative richieste agli uffici competenti e svolgendo ogni e qualsiasi attività necessaria e propedeutica al loro ottenimento, anche tramite il conferimento di incarichi a professionisti esterni, con stipulazione dei relativi contratti;
- 8) trattare e concludere forniture commerciali e contratti con terzi, aventi ad oggetto qualsiasi prestazione di beni e servizi in favore della Fondazione, stipulando ogni pattuizione e condizione opportuna;
- 9) rappresentare la Fondazione in ogni e qualsiasi trattativa con lo Stato o qualsiasi altro Ente od Ufficio della Pubblica Amministrazione, partecipare a bandi, gare o trattative private, sottoscrivendo i necessari atti e stipulando le relative convenzioni, presentare istanze, ricorsi e reclami in relazione a dette operazioni, fare dichiarazioni, redigere tutti i documenti relativi, nonché provvedere a tutti i necessari adempimenti;
- 10) ricevere, richiedere e ritirare dagli Uffici Postali e telegrafici e da imprese di trasporto e spedizione, documenti, lettere e pacchi, sia ordinari, sia raccomandati o assicurati, bonifici e vaglia postali e telegrafici, buoni ed assegni di ogni specie per qualsiasi ammontare, sottoscrivendo le relative ricevute e quietanze; riscuotere qualsiasi somma e valore dovuti alla Fondazione da qualsiasi persona, sia fisica che giuridica, Ente od Ufficio della Pubblica Amministrazione, rilasciando le relative ricevute e quietanze per conto della Fondazione; rilasciare ricevute, quietanze e scarichi di responsabilità richiesti da qualsiasi Amministrazione pubblica o privata, da Tesorerie pubbliche o private, inclusi La Tesoreria di Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici doganali, e ciò sia presso gli uffici centrali, sia presso gli uffici periferici, ivi inclusi gli uffici fiscali e di effettuare qualsiasi altro atto o operazione con le Amministrazioni e gli Enti sopra indicati;
- 11) rappresentare la Fondazione in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari, doganali, amministrativi e valutari dello Stato e delle Amministrazioni, dipendenti e locali e con Enti parastatali, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualsiasi tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi e quelle per sostituto d'imposta; definire redditi, presentare denunce, fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti;
- 12) aprire nonché chiudere conti correnti bancari e postali, contrarre linee di credito, anticipi e stipulare qualsiasi altro contratto bancario con Istituti bancari; verificare ed approvare i relativi estratti conto bancari e postali, stipulare ogni altro atto o contratto, anche atipico, avente ad oggetto operazioni finanziarie di vario genere, ivi inclusi i contratti di mutuo, di sconto, di factoring e simili, sia con i suddetti Istituti bancari, sia con ogni altro soggetto (ente o società) italiano od estero autorizzato a dette attività negoziali;
- 13) effettuare prelievi dai conti correnti bancari e postali della Fondazione, dare disposizione ad emettere assegni su tali conti senza limite di importo per ogni operazione;
- 14) richiedere, per conto della Fondazione, ad Istituti di credito ed enti legittimati, il rilascio di fidejussioni, polizze fideiussorie ed ogni genere di garanzie a favore di terzi che siano richieste per l'adempimento di obbligazioni della Fondazione, prestando per conto della Fondazione a detti Istituti ed Enti le necessarie manleve e controgaranzie;

- 15) emettere tratte, ricevute bancarie all'ordine, girare assegni, tratte e cambiali per il loro incasso e deposito nei conti correnti della Fondazione, nonché richiederne il protesto;
- 16) ricevere, costituire e rilasciare depositi, ivi compresi depositi cauzionali di qualsiasi tipo;
- 17) rappresentare attivamente e passivamente la Fondazione in tutti i procedimenti giudiziari, arbitrali, conciliativi in cui la Fondazione sia parte ed in ogni stato e grado di dette procedure, avanti Autorità sia italiane, sia estere. Quanto sopra con ogni facoltà connessa, include quelle di presentare denunce e querele, istanze e domande e simili; rilasciare dichiarazioni incluse quelle di cui all'art. 547 cod. proc. civ., nominare avvocati e procuratori nonché revocarne il mandato; proporre ed accettare rinunzie alle liti ed alle azioni, rimettere querele ed accettare remissioni di querele; sottoscrivere in nome e per conto della Fondazione ogni e qualsiasi atto giudiziale; eleggere domicilio;
- 18) stipulare compromessi e clausole compromissorie, nominare arbitri, stipulare transazioni e conciliazioni, tanto in sede contenziosa, che non contenziosa, in corso di causa ovvero al di fuori di essa o prima del suo radicarsi, nonché stipulare ogni e qualsiasi accordo o contratto conseguente a dette transazioni;
- 19) rappresentare la Fondazione in qualsiasi procedura concorsuale a carico di terzi e, pertanto, sottoscrivere istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, nonché ogni e qualsiasi atto idoneo a far valere i diritti della Fondazione nelle procedure concorsuali in genere (incluse le amministrazioni controllate e straordinarie, i concordati preventivi e le liquidazioni coatte amministrative), esprimere dichiarazioni di voto, far parte di comitati di creditori.
- 20) Tenere la corrispondenza della Fondazione, relativa ai compiti ed alle attribuzioni tutte conferitegli.

In caso di impedimento, od assenza del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente, ovvero da uno dei Vicepresidenti, indicato dal Presidente all'atto della nomina o successivamente. La firma del Vicepresidente varrà a far presumere, nei confronti dei terzi, l'impedimento o l'assenza del Presidente. Resta inteso che, ai sensi di legge, ogni e ciascuno dei poteri statuari, nonché dei poteri conferiti dalla presente delega potranno fare oggetto, da parte del Presidente, di sub-mandato per taluni atti, o classi di atti, da formalizzarsi mediante apposita procura generale, o speciale.

Art 7

Compiti e attribuzioni del Direttore Generale

1. *Nomina e revoca dell'incarico* - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con mandato a tempo determinato per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque e rinnovabile, anche tacitamente, alla scadenza. La delibera è adottata su proposta del Presidente, con delibera che stabilisce la durata dell'incarico ed il compenso. Il Presidente dà attuazione alla delibera stipulando senza ritardo apposito contratto di lavoro subordinato, o di Collaborazione autonoma, nel rispetto dei vincoli di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione. La nomina diviene esecutiva con l'accettazione del Direttore Generale. Prima della scadenza, l'incarico potrà essere revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, solo per giusta causa e rinunciato dal Direttore Generale solo per gravi motivi.
2. *Partecipazione al CdA* - Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario, senza diritto di voto, ma con poteri di proposta e di parola.
3. *Compiti del Direttore Generale* - È compito del Direttore Generale l'attuazione concreta delle linee generali sull'attività della Fondazione, così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, Statuto, individuando ed elaborando in autonomia gli opportuni progetti, iniziative, atti e negozi giuridici della Fondazione, di cui studia ed elabora caratteristiche, modalità e tempi, e che sottopone all'approvazione ed ai poteri di firma del Presidente, ovvero esercitando i propri poteri di firma, e dandovi esecuzione. Concorre, insieme al Presidente, alla gestione e/o instaurazione di rapporti con soggetti terzi, tanto istituzionali che privati, anche ai fini del reperimento di fondi e/o di sponsorizzazioni per il finanziamento delle attività e dei progetti della Fondazione.

4. *Rapporti con gli Organi di governo* - Il Direttore Generale collabora attivamente con tutti gli Organi di governo ai fini delle rispettive attribuzioni di questi. Senza obblighi di forma, tiene costantemente informato il Presidente circa le principali attività della Fondazione e relaziona, alle rispettive riunioni, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Partecipanti.

5. *Poteri di firma con limiti di spesa* - Nell'esplicazione delle attribuzioni di cui ai punti precedenti sono attribuiti al Direttore Generale i poteri di firma libera, per operazioni che non superino l'importo di euro 100.000,00, oltre imposte ed accessori. Nell'ambito del suddetto limite di spesa di euro 100.000,00, fanno oggetto dei poteri di firma del Direttore Generale le attività spettanti al Presidente, e, in particolare, le attività accessorie e connesse, di cui all'art. 3 dello Statuto, ad eccezione delle attività di cui alle lettere a, d, k del detto articolo. Rientrano in tali attribuzioni accessorie e connesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di séguito indicate, da esercitarsi con le seguenti modalità e limitazioni:

5.1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, esclusi soltanto l'assunzione di prestiti e mutui a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché la locazione ultranovenale di immobili;

5.2) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati;

5.3) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte dell'attività;

5.4) promuovere, organizzare, partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;

5.5) realizzare, su conforme delibera degli organi di governo, gli atti necessari ai fini della promozione e del finanziamento di premi per la ricerca scientifica e tecnologica di alta qualità, borse di studio, premi di ricerca e corsi residenziali;

5.6) decidere lo svolgimento di *stages* e soggiorni presso Istituti di ricerca in Italia e all'estero e programmi per *visiting professor* in Istituti italiani;

5.7) decidere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati al Museo e darvi esecuzione, stipulando le convenzioni e gli atti opportuni;

5.8) decidere le attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a *gadgets* e simili e darvi esecuzione, stipulando le convenzioni e gli atti opportuni.

6. *Poteri di rappresentanza senza limiti di spesa* - Sono attribuiti al Direttore Generale, senza i limiti di spesa, di cui al comma 5 del presente articolo, e con il solo vincolo di bilancio, poteri di decisione e firma in ordine al coordinamento delle attività economiche, nel quadro della normativa vigente, anche per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi, ad eccezione di beni immobili, locazioni ultranovenali e finanziamenti a lungo termine. Gli stessi poteri, con la stessa estensione, sono attribuiti in ordine alla organizzazione delle attività museali e alla vigilanza sulle medesime, fatte salve le competenze progettuali e di indirizzo relative alle linee ed all'impianto generale della Fondazione, rimesse al Consiglio di Amministrazione.

7. *Gestione dei rapporti di lavoro* - È delegata al Direttore Generale l'autonoma responsabilità e gestione dei rapporti con i lavoratori subordinati, i collaboratori ed i consulenti autonomi della Fondazione, con attribuzione delle competenze collegate alla qualifica di Datore di lavoro dalla legge, dalla prassi amministrativa e dalla contrattazione collettiva, nei limiti previsti dalle suddette fonti. Nell'ambito di tale delega sono ricomprese, a titolo esemplificativo, le seguenti attribuzioni, da esercitarsi anche in eccedenza, rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 5 del presente articolo, ma nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

7.1) assumere e licenziare operai, impiegati, quadri e dirigenti (ferme restando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale designazione di Direttori di dipartimento), stabilire le loro mansioni, stipendi ed indennità, nonché adottare ogni provvedimento in materia di organizzazione del personale e dei diversi ruoli, con predisposizione dell'organigramma della Fondazione; deliberare promozioni e sanzioni disciplinari, emettere ordini di servizio e comunicazioni, anche a Enti pubblici e previdenziali, riguardanti i rapporti di lavoro, anche avvalendosi di società e consulenti terzi, con stipulazione dei necessari contratti, o mandati. Esercitare ogni altra attribuzione in ordine a mobilità, part-time, lavoro straordinario; somministrazione di lavoro, appalto, distacco, ecc. Rappresentare la Fondazione avanti le organizzazioni sindacali e di settore ed avanti qualsiasi ufficio ed ente del lavoro e della sicurezza sociale per pratiche e controversie relative al personale della Fondazione o sindacali. Rappresentare la Fondazione nelle cause di lavoro agli effetti dell'art. 420 cod. proc. civ., con espressa autorizzazione a conciliare e transigere la controversia qualora lo ritenga opportuno, sottoscrivendo i relativi verbali di conciliazione. Transigere, anche in via stragiudiziale, qualsiasi controversia con i dipendenti della Fondazione;

7.2) rappresentare la Fondazione presso gli Istituti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria nonché presso ogni ufficio ispettivo di Direzioni od Uffici del Lavoro, i Vigili del Fuoco, le Aziende sanitarie locali e, comunque, ogni altro Ente, sia centrale, sia periferico, con competenza in merito all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione di incendi ed infortuni ed alla tutela dell'ambiente;

7.3) attuare tutte le misure antinfortunistiche, di tutela dell'ambiente di lavoro che siano necessarie od utili, dando ogni e qualsiasi disposizione, decidendo, ovvero proponendo l'acquisto di macchinari ed attrezzature antinfortunistiche ed antinquinamento necessari ad ottemperare alle leggi ed ai regolamenti in materia o suggeriti dai criteri della tecnica e della prudenza, nonché avvalersi anche di consulenti esterni richiedendo studi e pareri su tali materie, stipulare tutti i relativi contratti, fissandone i termini e le condizioni nei propri limiti di spesa, ovvero procedendo alle necessarie proposte.

8) *Altre attribuzioni*- Il Direttore Generale tiene la corrispondenza della Fondazione, relativa ai compiti ed alle attribuzioni tutte conferitegli.

9) *Procura* - Il Direttore Generale esercita tutti i poteri che gli sono specificamente delegati, con apposita procura speciale o generale, dal Consiglio di Amministrazione, o dal Presidente e può delegare a propri incaricati, sotto la propria responsabilità e con apposita procura, il compimento di determinati atti, o classi di atti, rientranti in ciascuna delle attribuzioni spettantigli.

14-6-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 136

DECRETO 20 maggio 2005.

Approvazione della modifica statutaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», in Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di delega in materia di conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ed, in particolare l'articolo 4, con il quale il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, è stato trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il testo dello Statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 S.G. dell'8 maggio 2000;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 15 novembre 2004, pervenuta il 10 dicembre 2004, con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato la modifica dello Statuto della Fondazione stessa;

Considerato che le delibere riguardanti le modifiche statutarie della predetta Fondazione sono sottoposte alla procedura di approvazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 258 del 1999;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze il quale, con nota del proprio Ufficio legislativo n. 1046/varie/96325 del 18 febbraio 2005, ha comunicato di non aver alcuna osservazione da formulare in merito alla modifica statutaria richiesta dalla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci»;

Decreta:

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 258 del 20 luglio 1999, è approvata e resa esecutiva la modifica al punto 1, dell'articolo 6 dello Statuto della Fondazione «Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci» di Milano che, pertanto, è così riformulato:

«I fondatori di diritto, individuati nei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, negli enti pubblici locali, nello

specifico la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano, che contribuiscono in modo significativo alla Fondazione»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

*Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca*
MORATTI

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
SINISCALCÒ

05A05795

DECRETO 26 maggio 2005.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Auburn University, in Ariccia, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-bis;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Auburn University;

Rilevato che la Auburn University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Ariccia (Roma), Palazzo Chigi - Piazza di Corte s.n.c.;

Considerato che la Auburn University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra June Henton, nato a Oklahoma, il 21 gennaio 1940;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Auburn University avente sede in Ariccia (Roma), Palazzo Chigi - Piazza di Corte s.n.c.